



Convenzione per l'erogazione del servizio di accoglienza residenziale in struttura, nell'ambito della tutela di Minori Stranieri Non Accompagnati - sistema EXTRA-SAI.

TRA

Il **Comune di Cremona** con sede in Piazza del Comune n. 8 – C.F. / P.IVA 00297960197, nella persona del Direttore del Settore Politiche Sociali dr.ssa Eugenia Grossi, autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l'ente che rappresenta

e

SENTIERO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS (d'ora in poi "ente gestore") con sede legale in VIA ALA PONZONE, al numero civico 25, 26100 CREMONA (CR), C.F: 00773140199, nella persona del suo legale rappresentante, Sig.ra/Sig. _____ nata/o a _____ e domiciliata/o per la carica presso la sede legale dell'ente gestore stesso

Visti i seguenti atti:

- La Determinazione Dirigenziale n. 375/2024 del 12/03/2024 avente ad oggetto "Avvio procedura e contestuale approvazione schema Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a stipulare Convenzioni con il Comune di Cremona per l'accoglienza in strutture nell'ambito della tutela di Minori Stranieri Non Accompagnati, sistema EXTRA-SAI."
- L'Avviso pubblico di manifestazione di interesse, allegato parte integrante della DD 375/2024 (d'ora in poi "Avviso")
- La Determinazione Dirigenziale n. 956 del 03/06/2024 avente ad oggetto "Approvazione elenco strutture di cui all'Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a stipulare Convenzioni con il Comune di Cremona per l'accoglienza in strutture nell'ambito della tutela di Minori Stranieri Non Accompagnati, sistema EXTRA-SAI"
- L'Elenco – che non costituisce graduatoria - dei soggetti interessati ritenuti idonei a stipulare Convenzioni con il Comune di Cremona per l'accoglienza in strutture nell'ambito della tutela di Minori Stranieri Non Accompagnati, sistema Extra-Sai, allegato parte integrante della DD 956/2024 (d'ora in poi "Elenco")
- La Determinazione Dirigenziale n. 1520/2024 del 10/09/2024 avente ad oggetto "Erogazione del servizio di accoglienza residenziale di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) EXTRASAI nella struttura di accoglienza SENTIERO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS, rideterminazione della spesa e contestuale accertamento dell'entrata per l'anno 2024 con approvazione schema di convenzione e allegato tecnico 2024 e relativo impegno di spesa." che approva lo schema di Convenzione.
- La Determinazione Dirigenziale n. ... del ... avente ad oggetto "Modifica parziale dello schema di Convenzione per l'erogazione del servizio di accoglienza residenziale in struttura, nell'ambito della tutela di Minori Stranieri Non Accompagnati - sistema EXTRASAI tra il Comune di Cremona e l'ente gestore SENTIERO SOCIETA' COOP SOC. ONLUS." che approva la seconda versione dello schema di Convenzione.

Richiamata la normativa di riferimento:

- la Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e ss.mm.ii;
- la Legge Regionale n. 3/2008 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per

- la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. n. 286/98 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e ss.mm.ii;
 - la Legge n. 228/2003 “Misure contro la tratta di persone”;
 - il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii;

- il D.Lgs. n. 142/2015 e successive modifiche e integrazioni “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”;
- la Legge n. 184/1983 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 333, 330, 343, 403 e ss. Del Codice Civile, che disciplinano l’intervento della pubblica autorità in favore di minori, l’allontanamento del minore in caso di condotta pregiudizievole da parte dei genitori, la decadenza dalla potestà genitoriale e l’apertura della tutela;
- le “Disposizione in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” approvate con L. n. 47/2017 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legge n. 95/2012, art. 23 c. 11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;
- Comunicazione della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cremona n. 69257-2022/AreaIV/Imm del 17/11/2022 “Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Rideterminazione del contributo a favore dei Comuni”;
- il D. Lgs. N. 117/2017 e ss.mm.ii - “Codice del Terzo Settore”;
- Decreto Ministeriale n. 72 del 31.03.2021 “Approvazione linee guida sul rapporto fra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore”.

CONVENGONO

Art. 1 – Oggetto

- a) La presente convenzione ha come oggetto l’utilizzo di un numero compreso tra 3 e 15 posti presso le strutture rese disponibili dell’ente gestore per l’erogazione del servizio di accoglienza residenziale di minori stranieri non accompagnati (MSNA) – in sistema “EXTRA-SAI” – di età compresa tra i 12 anni e il compimento del diciottesimo anno di età, affidati al Servizio Sociale del Comune di Cremona.
- b) L’ente gestore di riferimento in accordo con il Comune di Cremona, in casi di emergenza imprevedibile, potrà ospitare ulteriori utenti oltre quelli di cui al punto a) del presente articolo e comunque al massimo fino all’esaurimento dei posti presso le strutture rese disponibili.

Art. 2 – Compiti delle parti

- a) Il Comune di Cremona, nell’ambito dell’espletamento delle proprie funzioni di tutela minori, laddove emerga le necessità, e comunque nel limite della capacità ricettiva delle strutture messe a disposizione ai fini dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, si avvale del servizio di accoglienza erogato dall’ente gestore.
- b) L’ente gestore deve garantire i requisiti strutturali, organizzativi e professionali come indicati all’art. 2 dell’Avviso, cui si fa rinvio, fermo restando il rispetto dei requisiti della legislazione *ratione loci* applicabile. L’ente gestore deve garantire l’erogazione del servizio di accoglienza di cui all’art 6 e come dettagliato nell’Allegato Tecnico alla presente Convenzione.
- c) La stipula della presente convenzione non comporta, di per sé, il sorgere di alcun diritto o aspettativa in capo all’ente gestore di acquisto dei posti da parte dell’Amministrazione.

Art. 3 – Inserimento dei minori

- a) Il Servizio Sociale del Comune di Cremona autorizza, sulla base di apposita richiesta, l’inserimento dei minori stranieri non accompagnati presso le strutture in capo all’ente gestore, qualora la struttura sia reputata adeguata e rispondente alle specifiche esigenze.

- b) L'ammissione è concordata con il responsabile della struttura di accoglienza, che risponde tempestivamente e comunque non oltre 24 ore dal ricevimento della richiesta stessa.
- c) A seguito dell'inserimento nella struttura, viene elaborato e sottoscritto l'apposito Progetto Educativo Individuale (PEI), da parte del responsabile della struttura o dell'educatore di riferimento, del Servizio Sociale del Comune di Cremona e del minore interessato.
- d) L'attuazione progressiva del PEI è curata dal personale della struttura dell'ente gestore e la relativa verifica periodica è svolta in raccordo con il Servizio Sociale del Comune di Cremona.
- e) La permanenza del minore nella struttura si intende autorizzata al massimo fino al compimento del diciottesimo anno di età, salvo diversa successiva e insindacabile valutazione del Servizio Sociale del Comune di Cremona.

Art. 4 – Dimissioni dei minori

- a) Le dimissioni dei minori dalla struttura avvengono al compimento del diciottesimo anno di età qualora la permanenza ulteriore non sia stata autorizzata dal Comune di Cremona.
- b) In caso di situazioni critiche che rendano impossibile l'attuazione del PEI, la dimissione è concordata tra struttura e Servizio Sociale. In tali casi, la struttura deve comunque garantire la continuità assistenziale al minore per il tempo necessario al suo trasferimento.
- c) Il responsabile della struttura non può procedere autonomamente alle dimissioni del minore ovvero al suo allontanamento dalla struttura.

Art. 5 - Conservazione del posto nella struttura

- a) Il minore accolto, qualora assente, ha diritto alla conservazione del posto esclusivamente per le seguenti cause:
 - 1. Comprovate necessità di cure mediche presso ospedali o case di cura;
 - 2. Altre cause di assenza, per un massimo tre giorni, previa autorizzazione del Servizio Sociale del Comune di Cremona.
- b) In caso di assenza dovuta ad allontanamento non concordato o fuga, il minore non ha diritto alla conservazione del posto. Il responsabile della struttura è tenuto a comunicare tempestivamente tale eventualità alle forze di polizia competenti per territorio e al Servizio Sociale del Comune di Cremona.

Art. 6 - Prestazioni

- a) Il gestore della struttura assicura agli ospiti tutte le prestazioni di cui al presente articolo e come dettagliate nell'**Allegato Tecnico**, a cui si rimanda quale parte integrante della presente Convenzione:
 - 1. Accoglienza materiale, comprensiva di alloggio e vitto;
 - 2. Corredo personale, prodotti per l'igiene e per la cura della persona;
 - 3. Riscaldamento, acqua calda e fredda, energia elettrica;
 - 4. Cura e pulizia degli ambienti, anche tramite collaborazione degli ospiti secondo le modalità definite dalle regole interne della struttura;
 - 5. Servizio di lavanderia per il vestiario personale, anche tramite collaborazione degli ospiti, secondo le regole interne della struttura;

6. Esercizio pro tempore dell'ufficio tutelare sul minore affidato da parte del legale rappresentante del gestore, fino alla nomina del tutore, secondo il disposto di cui all'art. 3 della L. 184/1983;
 7. Assistenza nell'avvio della procedura di richiesta del permesso di soggiorno e orientamento e accompagnamento legale;
 8. Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana;
 9. Interventi educativi individualizzati, sulla base del PEI;
 10. Supporto per l'inserimento scolastico;
 11. Interventi volti a favorire la vita comunitaria in ambiente positivo, tali da ricreare un contesto familiare ed in grado di consentire l'instaurazione di rapporti sociali all'interno e all'esterno della struttura;
 12. Interventi di sostegno nelle attività quotidiane, finalizzati alla realizzazione di un percorso verso l'autonomia;
 13. Partecipazione ad attività di animazione e socializzazione, favorendo l'utilizzo di risorse territoriali;
 14. Orientamento, accompagnamento e accesso ai servizi del territorio nei seguenti ambiti:
 - formazione e riqualificazione professionale in relazione al PEI;
 - inserimento lavorativo in relazione al PEI;
 - ricerca di un'abitazione sul territorio in relazione al PEI;
- b) La vita comunitaria si svolge nel rispetto del regolamento interno della struttura che viene consegnato al minore al momento dell'ingresso.
- c) I soggetti inseriti presso la struttura usufruiscono delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Lo stato di salute degli utenti è seguito, in base all'età, dai pediatri e/o medici di medicina generale convenzionati. Tutti gli interventi attuati nei confronti della tutela della salute psico-fisica sono registrati nella cartella personale degli utenti.

Art. 7 - Costi e remunerazione del servizio

- a) Il Comune di Cremona corrisponde all'ente gestore l'importo di una retta pari a:
Euro 99,75 (Barbieri_3) al giorno per minore accolto, onnicomprensiva di ogni costo e onere, IVA inclusa ove dovuta.
Euro 115,5 (Sentiero_1) al giorno per minore accolto, onnicomprensiva di ogni costo e onere, IVA inclusa ove dovuta.
- b) Le spese amministrative, accessorie e correlate nonché ogni onere connesso a tutte le prestazioni di cui all'articolo 6 e Allegato Tecnico, sono a carico del gestore e incluse nella retta giornaliera. Le spese sanitarie sono incluse nella retta.
- c) Il giorno di dimissioni del minore dalla struttura – a causa del compimento della maggiore età, o di trasferimento in altra struttura o di uscita dal progetto per altro motivo, quale l'allontanamento volontario - non può essere conteggiato come giorno di presenza, e di conseguenza non può essere fatturato.
- d) Le spese per il trasferimento sono a carico della struttura e sono comunque previste nella retta del primo giorno di accoglienza.
- e) Eventuali spese straordinarie devono essere preventivamente concordate con il Servizio Sociale affidatario ed approvate dal Comune di Cremona.
- f) Il pagamento del servizio avverrà sulla base delle presenze effettive dei minori in struttura.

- g) Il Comune di Cremona procede a tale pagamento nei termini di legge a seguito di ricezione delle fatture elettroniche ovvero, per i gestori senza partita IVA, delle note di debito, secondo la procedura dettagliata **nell'Allegato Tecnico**.
- h) La retta giornaliera può essere rinegoziata con cadenza annuale, decorrente dalla data di prima pubblicazione dell'Elenco, in accordo tra le parti e previa apposita istruttoria da parte dei competenti uffici.

Art. 8 - Durata

- a) La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto ed ha durata fino al 31/12/2024, eventualmente prorogabile sino al 31/12/2025 sulla base dell'andamento dei flussi migratori, del fabbisogno dell'Amministrazione e delle valutazioni di adeguatezza del servizio reso.
- b) Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto ed è escluso il rinnovo tacito.
- c) Nell'eventualità di proroga dell'elenco delle strutture disponibili, la Convenzione può essere prorogata per lo stesso periodo con provvedimento espresso del dirigente competente.

Art. 9 - Modalità di revisione del contratto

- a) I contenuti tecnici ed economici della presente Convenzione possono essere oggetto di revisione periodica in relazione a mutate esigenze organizzative e gestionali derivanti da richieste dell'Amministrazione ovvero dall'introduzione di nuove norme e/o procedure amministrative, ferma restando la coerenza con le scelte programmatiche e finanziarie del Comune di Cremona.
- b) Quando si verificano i presupposti per una rinegoziazione del rapporto, il Comune formula al gestore una proposta di modifica delle pattuizioni. Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:
 - 1. aggiornamento della programmazione di ambito territoriale;
 - 2. approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto profilo della diminuzione delle risorse a disposizione del Comune;
 - 3. variazioni significative dell'andamento dei flussi migratori.
- c) Il Gestore si impegna ad accettare:
 - 1. la ridefinizione semestrale del numero di posti contrattualizzati sulla base dell'andamento dei flussi migratori e delle caratteristiche dei minori, da cui dipenderà la programmazione territoriale, accettando eventuali riduzioni numeriche o aumenti di posti anche oltre il 20%;
 - 2. la riduzione del numero dei posti anche in corso d'opera qualora i posti non vengano utilizzati o si presuma non verranno utilizzati. Il Comune invierà lettera formale di rinuncia del numero dei posti resi disponibili nella convenzione.
 - 3. il sistema di remunerazione come definito all'art. 7.

Art. 10 - Personale

- a) L'ente gestore garantisce l'individuazione e la presenza di un responsabile del servizio (di seguito: responsabile della struttura) con la qualifica necessaria, rintracciabile e reperibile anche quando non presente in struttura, al fine di poter intervenire per far fronte ad

- eventuali situazioni problematiche e per rispondere ai bisogni dei minori.
- b) Il responsabile della struttura è referente unico nei confronti dell'Amministrazione comunale; sovrintende al regolare svolgimento dei servizi previsti dalla presente convenzione segnalando tempestivamente all'Amministrazione comunale eventuali circostanze che incidono negativamente sulla gestione dei servizi medesimi.
 - c) L'ente gestore garantisce la presenza in struttura di personale educativo professionale, personale ausiliario ed eventuali figure volontarie.
 - d) L'ente gestore che si avvale di volontari, in aggiunta al personale professionale, ne assicura la preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente, delle normative sulla privacy, sulla sicurezza del lavoro ed ogni altra disposizione di cui alla presente convenzione.
 - e) L'ente gestore garantisce la sostituzione tempestiva degli operatori assenti, nonché incontri periodici tra il personale educativo, il responsabile della struttura e il Servizio Sociale del Comune di Cremona. L'ente gestore garantisce l'impiego di personale con adeguata formazione professionale e ne incentiva il necessario aggiornamento.
 - f) L'ente gestore, datore di lavoro, ottempera agli obblighi previsti dall'art. 25 bis d. P.R. 313/2002 (richiesta del cosiddetto "certificato antipedofilia"). In ogni caso, il personale, a qualunque titolo impiegato, non deve aver subito condanne, anche non definitive, per i fatti previsti a danno dei minori dalla L. 269/1998 e ss.mm.ii, dalla L. 66/1996 e ss.mm.ii., dalla L. 172/2012 e ss.mm.ii., dall'art. 3 co. 19 della L. 94/2008 e ss.mm.ii. nonché dagli artt. 564, 571, 572, 574 bis e 591 del codice penale né sanzioni interdittive dall'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori.
 - g) Il personale, a qualunque titolo impiegato dall'ente gestore, è sospeso in via cautelativa dal servizio qualora oggetto di indagini per uno delle fattispecie precedentemente elencate.
 - h) I soggetti che rivestono posizioni apicali e amministrative nell'ente gestore non possono accedere alla struttura qualora siano stati condannati ovvero siano oggetto di indagini per uno dei fatti precedentemente elencati, se non a seguito di sentenza definitiva di assoluzione.
 - i) Gli obblighi di comportamento previsti dal Codice di comportamento del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023, pubblicato sul sito del Comune di Cremona all'indirizzo: <https://www.comune.cremona.it/node/426261> , ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 62/2013, vengono estesi, in quanto compatibili, al personale a qualunque titolo impiegato dell'ente gestore.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

- a) L'ente gestore è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate a garantire il rispetto della normativa vigente sulla privacy.
- b) L'ente gestore si impegna, secondo le regole e modalità previste nel Regolamento (UE) in materia di protezione dei dati personali 2016/679 del 27 aprile 2016 (G.D.P.R.) nonché del

decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), modificato e integrato dal D.Lgs. del 10 agosto 2018, n. 101, con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti seguiti, affinché il proprio personale non diffonda ovvero comunichi ovvero ceda informazioni inerenti agli utenti di cui vengano in possesso nel corso del servizio nel rispetto dei principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, e delle norme in materia di segreto professionale.

- c) L’ente gestore rispetta e si attiene altresì alle disposizioni che il Comune di Cremona impartisce in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati personali.
- d) L’ente gestore indica il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali e, in mancanza di tale indicazione, le funzioni sono svolte dal rappresentante legale dell’ente gestore.
- e) Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016, il soggetto indicato ovvero, in mancanza, il legale rappresentante dell’ente gestore, viene nominato “responsabile esterno del trattamento dei dati personali” connessi all’attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.

Art. 12 - Sicurezza sul lavoro

- a) L’ente gestore è tenuto all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. ii. ed eventuali direttive a carattere generale o speciale, impartite dal Comune di Cremona.
- b) L’ente gestore garantisce a tutti i soggetti impiegati per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione le tutele previste dalla normativa richiamata, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), ove previsto, senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata a qualunque titolo al Comune di Cremona.

L’ente gestore è responsabile in via esclusiva della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale a qualunque titolo impiegato, ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili. Il Comune di Cremona è, pertanto, esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell’ente gestore per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

Art. 13 – Responsabilità, coperture assicurative e obbligo di manleva

- a) L’ente gestore è responsabile in via esclusiva degli infortuni subiti dai minori accolti nelle proprie strutture nonché dei danni a cose o persone che gli stessi procurino all’interno ovvero all’esterno della struttura.
- b) L’ente gestore stipula una polizza assicurativa a copertura di tali eventualità e si impegna a mantenere la copertura assicurativa per i fatti accaduti durante la vigenza della presente convenzione.

- c) Il Comune di Cremona è, pertanto, esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere ai minori accolti nonché da ogni e qualsiasi responsabilità per danni cagionati dai predetti minori.
- d) L'ente gestore è responsabile in via esclusiva per qualunque danno cagionato a persone, ivi inclusi terzi, il proprio personale a qualunque titolo impiegato e il personale del Comune di Cremona, nonché dei danni cagionati a beni di terzi o del Comune di Cremona, che si verificano nell'esecuzione della presente convenzione.
- e) Il Comune di Cremona è, conseguentemente, esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a cose e a terzi, per fatti cagionati nell'esecuzione della presente convenzione.

A tali finalità, l'ente gestore stipula apposite polizze RCT e RCO aventi massimali adeguati, impegnandosi a darne copia al Comune di Cremona qualora richiesto; è tenuto altresì all'osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente, dei propri collaboratori e dei volontari. L'ente gestore è altresì responsabile per i danni causati da eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il D. Lgs. 196/2003, il D.Lgs. 101/2018 e il Regolamento (UE) 2016/679.

L'ente gestore, in ogni caso, manleva il Comune di Cremona da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione di inadempimenti e/o violazioni direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione della presente convenzione.

Art. 14 - Diritto di recesso

- a) Il Comune di Cremona può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte dalla convenzione, con un preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi all'ente gestore tramite PEC, in caso di modifiche normative sopravvenute che hanno incidenza sull'esecuzione del servizio, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula della convenzione.
- b) In caso di recesso per giusta causa, il gestore ha esclusivamente diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di cui alla presente convenzione.
- c) L'ente gestore può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte dalla convenzione, con un preavviso di almeno 90 giorni, da comunicarsi alla Direzione servizi sociali del Comune di Cremona tramite PEC, fermo restando l'obbligo di assicurare l'accoglienza del minore fino al reperimento di una struttura di accoglienza sostitutiva.

Art. 15 – Risoluzione. Clausola risolutiva espressa

- a) Il Comune di Cremona, in caso di mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente convenzione, previa sospensione del pagamento delle fatture, contesta gli inadempimenti con PEC indirizzata al legale rappresentante dell'ente gestore inadempiente, il quale ha un termine di dieci giorni, decorrenti dal ricevimento della contestazione, per adempiere ovvero per presentare le proprie controdeduzioni. Il Comune di Cremona, se ritiene le deduzioni infondate e, comunque, qualora l'inadempimento perduri, ha facoltà di procedere alla risoluzione della presente convenzione. Fermo restando quanto sopra, la

presente convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nelle seguenti ipotesi:

1. Violazione da parte dei dipendenti e collaboratori a qualunque titolo dell'ente gestore del Codice di comportamento del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 62/2013, a cui gli obblighi ivi previsti si estendono, nei limiti di compatibilità;
 2. Mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente;
 3. Mancato pagamento degli stipendi o di altri emolumenti agli operatori impiegati per l'esecuzione del servizio oltre 90 giorni o ritardi superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre volte;
 4. Mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale;
 5. DURC non regolare per due volte consecutive;
 6. Gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto;
 7. Violazione dell'obbligo previsto dall'art. 25 bis d. P.R. 313/2002 (richiesta del cosiddetto "certificato antipedofilia");
 8. Sussistenza delle situazioni previste dall'art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;
- b) Nelle ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del presente articolo, la continuità assistenziale dei minori è in ogni caso assicurata dall'ente gestore fino al reperimento di una struttura di accoglienza alternativa da parte dell'unità professionale competente del Comune di Cremona.
- c) Nelle ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del presente articolo, resta esclusa qualsiasi pretesa di indennizzo, di richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno da parte dell'appaltatore e dai suoi aventi causa.
- d) Nelle ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del presente articolo, il Comune di Cremona corrisponde soltanto il prezzo delle prestazioni effettivamente eseguite fino al giorno della risoluzione, oltre ad eventuali servizi resi nelle more del reperimento di nuova struttura, dedotti in compensazione eventuali spese e danni subiti.

Art. 16 – Novazione

La presente convenzione sostituisce ogni eventuale accordo precedentemente stipulato tra le parti inerente l'oggetto della presente convenzione, e costituisce unica regolamentazione del relativo rapporto.

Art. 17 – Controversie

Per ogni eventuale contestazione e controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione e per le materie non delegabili ad arbitri sarà competente il Foro di Cremona.

Art. 18 - Registrazione della Convenzione

La presente Convenzione, è esente sia dall'imposta di bollo sia dall'imposta di registro in virtù del disposto dell'art. 82 del d. Lgs 3 luglio 2017 n. 117.

Le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico dell'Associazione.

Le spese di bollo, salvo esenzione, di registrazione in caso d'uso e ogni altra eventuale spesa inerente alla presente convenzione, sono a carico del gestore.

Le parti, letto il presente atto, trovatolo conforme alle rispettive volontà, qui di seguito lo sottoscrivono in data_____.

Per il Comune di Cremona

Per l'Ente gestore
